



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 38 – 01 DICEMBRE 2022

Riunione del giorno 30 novembre 2022

13.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **CARUCCI Alessandro**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente.

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- **CARUCCI ALESSANDRO**, *per avere, in violazione dell'art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; degli artt. 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; dell'art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021, partecipato ai seguenti tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV: in Pesaro in data 6 agosto 2022, in Cesenatico in data 20 agosto 2022.*

All'udienza del 30.11.2022, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l'Avv. Giuseppe Militeri il quale, illustrato il deferimento, ha concluso per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e per l'applicazione nei confronti dello stesso della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre). Nessuno è invece comparso per l'incolpato.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di due segnalazioni della Segreteria Generale, avvenute in data 11 e 30 agosto 2022, dalle quali risultava che alcuni atleti, tra i quali l'odierno incolpato, avevano preso parte in più occasioni ed in più luoghi,



ad alcuni tornei di Beach Volley del circuito BPER AIBVC, non organizzati, né autorizzati dalla Federazione. In particolare l'atleta risultava aver preso parte alle tappe riportate nel capo di incolpazione.

Nessuna memoria difensiva perveniva da parte dell'incolpato.

Risultando provate le circostanze contestate ed in assenza di deduzioni difensive, la Procura formalizzava il deferimento dell'incolpato dinanzi questo Tribunale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e peraltro, come sopra detto, non contestati, né in altro modo giustificati dall'atleta.

È altresì pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di *“non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett. C)*

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla Procura Federale nell'atto di deferimento

PQM

delibera di sanzionare l'atleta Alessandro CARUCCI con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 30 novembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 dicembre 2022